CAMERA DEI DEPUTATI N. 4660

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CRUCIANI, GRILLI e GUARRA

Presentata il 13 dicembre 1967

Immissione di insegnanti laureati nei ruoli della scuola secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La scuola media è divenuta asmatica e la sua situazione caotica. All'inizio di ogni anno scolastico si assiste alla tremenda lentezza con cui vengono nominati i professori incaricati che sono moltissimi (circa il 70 per cento) e costituiscono, in alcune scuole, addirittura la quasi totalità del corpo docente, allo sbandamento degli alunni e al disagio che si ripercuote nelle famiglie.

Tale situazione è dovuta a diversi fattori, non ultimo la carenza del personale docente. Infatti, sia la scuola media inferiore che la scuola media superiore – in cui la carenza è determinata anche dall'immigrazione in massa degli abilitati da questa a quella – sono costrette a servirsi di migliaia di docenti non qualificati quali studenti universitari, medici, ecc...

A conferma di ciò basta leggere la relazione presentata al Ministro della pubblica istruzione, nel 1963, dalla Commissione d'indagine sullo stato e lo sviluppo della scuola in Italia. Lo stesso Ministro ha recentemente affermato che il fabbisogno di insegnanti per il 1970 è dell'ordine di molte decine di migliaia.

Finora ci sono stati alcuni provvedimenti, come quello della legge 25 luglio 1966, numero 603, ma questi non hanno risolto affatto il problema, anzi l'hanno aggravato. Non si è tenuto conto che gli abilitati, pochi, in verità, in confronto alle reali esigenze della scuola media, hanno trovato sempre piena occupazione mentre migliaia di docenti qualificati, forniti non solo di una laurea specifica, ma altresì di una esperienza didattica, che li pone nelle condizioni più idonee per assolvere degnamente e proficuamente il compito educativo, attendono da anni una sistemazione definitiva.

Si tratta di maestri di ruolo laureati che oltretutto hanno già dato ottima prova e di insegnanti fuori ruolo che per molti anni hanno degnamente operato e continuano ad operare nella scuola con alto senso del dovere.

Ebbene, in questa situazione si persiste ancora nel richiedere a questo personale esami di abilitazione, per giunta aggravati, e di concorsi defatiganti e nozionistici che costituiscono perdita di tempo e dispendio per il pubblico erario, e servono soltanto ad eliminare i concorrenti più che a selezionarli.

In uno stato di emergenza, in cui sarebbe più opportuno adottare provvedimenti di emergenza si vuole ancora mantenere in piedi il principio del possesso dell'abilitazione, come se cultura, capacità ed esperienza dipendessero esclusivamente da essa.

In merito si è pronunciata anche la Corte costituzionale che nel luglio 1964, con sentenza n. 77, ha precisato che l'abilitazione non è costituzionalmente necessaria per accedere all'insegnamento nelle scuole dello Stato, ma lo è invece per l'esercizio delle libere professioni che sfuggono al diretto controllo delle amministrazioni statali.

I professori delle scuole statali non sono liberi professionisti, onde nei loro riguardi

non può richiamarsi l'articolo 33 della Costituzione.

Comunque, se sono liberi professionisti, essi, ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, prorogata con la n. 975 del 17 ottobre 1967, hanno diritto al rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, senza esami, al pari degli altri professionisti.

Si ricorda che dal 1944 furono sospesi gli esami di Stato di abilitazione professionale, con provvedimenti legislativi che ancora oggi consentono tale beneficio. Allora, perché non usare la stessa benevolenza per gli insegnanti, considerando, fra l'altro, che la stragrande maggioranza trovò nella guerra e nelle sue conseguenze un impedimento a dedicarsi alla propria carriera, nel periodo delle maggiori capacità fisiche ed intellettuali ?

Si ricorda altresì che, nell'immediato dopoguerra furono immesse nei ruoli della scuola media le vedove di guerra, non provviste del titolo di abilitazione (gli insegnanti mutilati ed invalidi di guerra attendono invano una sistemazione in tal senso), per non parlare di tanti professionisti che, essendo stati sospesi gli esami di Stato, furono ugualmente immessi nella professione, senza ulteriori obblighi.

In considerazione di quanto precede, nell'interesse della scuola si chiede la soluzione urgente del problema che può aversi utilizzando subito, con l'immissione in ruolo, tutto il personale docente qualificato.

La presente proposta di legge soddisfa i reali bisogni di organizzazione e funzionamento della scuola secondaria, evita in misura notevole il cronico ritardo del regolare corso delle lezioni, assicura la continuità didattica, cancella quelle discriminazioni per cui gli insegnanti fuori ruolo sono esclusi dai benefici previsti a favore dei dipendenti pubblici e privati, rasserena un settore benemerito dello Stato e pone fine a uno sfruttamento che non è degno di un popolo civile, togliendo da una eterna provvisorietà docenti che da parecchi anni operano lodevolmente per il progresso della Nazione.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame facilita, anzitutto, l'immissione in ruolo del personale incaricato o supplente nella scuola media di primo e secondo grado e permette il passaggio degli insegnanti elementari di ruolo laureati nella scuola secondaria e quello degli insegnanti di ruolo nella scuola media inferiore in quella superiore.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prescrive che gli insegnanti laureati o diplomati, di ruolo o non di ruolo, saranno inclusi in graduatorie nazionali nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di studio ridotto in decimi, e degli altri punteggi, per titoli culturali (abilitazioni, pubblicazioni, ecc...), per gli anni di servizio e per le qualifiche conseguite.

L'articolo 2 dispone che gli insegnanti che non rientrano nei benefici di cui all'articolo precedente restino in servizio come stabilizzati.

L'articolo 4 abroga l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Onorevoli colleghi ! Convinti di rendere un servizio utile alla scuola e di compiere un atto di giustizia per gli insegnanti che hanno dato alla scuola le migliori energie, vi preghiamo di dare a questa proposta la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti non di ruolo di scuola media e gli insegnanti elementari di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio conseguito anteriormente all'8 dicembre 1956 e che abbiano prestato servizio per almeno 4 anni nell'ultimo decennio, negli istituti di scuola media statali, pareggiati o legalmente riconosciuti possono chiedere l'immissione nei ruoli della scuola media di primo grado.

Gli insegnanti elementari di ruolo e gli insegnanti di scuola media che hanno conseguito la laurea posteriormente all'8 dicembre 1956 e che abbiano insegnato per almeno un quadriennio, nello stesso gruppo d'insegnamento, nell'ultimo decennio, conseguiranno l'abilitazione e quindi la successiva immissione in ruolo in seguito all'esito favorevole di una prova che ne accerti la cultura e le capacità didattiche.

ART. 2.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 1 sono inclusi in graduatorie nazionali e nominati in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 603.

Gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo sono inclusi in fondo alla graduatoria di cui al precedente comma.

Il punteggio per le graduatorie va calcolato tenendo conto del titolo di studio ridotto in decimi, degli anni di insegnamento e delle qualifiche riportate.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il periodo di servizio minimo richiesto dal primo e dal secondo comma del precedente articolo è ridotto ad anni tre.

ART. 3.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli 1 e 2 si applicano le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, escluso quanto disposto dall'articolo 7.

ART. 4.

L'articolo 7 della legge del 25 luglio 1966, n. 603 è abrogato.